Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 maggio 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 maggio 1949, n. 251.

Adeguamento della indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, prevista dal decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 220, è stabilita nelle seguenti misure annue:

			Celibi	Ammogliati
Ispettori generali	grado	4°	L. 120.000	L. 144.000
Questori e Ispettori generali	»	5°	» 112.800	» 136.800
Vice questori . . .	»	6°	» 101.000	» 125.600
Commissari capi .	»	7°	» 88.000	» 107.200
Commissari	»	8°	» 82.000	» 101.200
Commissari aggiunti	»	9°	» 72.800	» 84.800
Vice commissari .	»	10°	» 54.400	» 66.400
Vice commissari aggiunti	»	11°	» 51.440	» 57.200
Volontari			» 49.440	» 55.200

Art. 2.

L'aumento dell'indennità prevista dall'articolo precedente spetta unicamente ai funzionari di pubblica sicurezza che sono addetti a servizi attivi di polizia, con esclusione di tutti coloro che disimpegnano solo servizi burocratici.

Art. 3.

L'indennità di cui all'art. 1 è computabile agli effetti della pensione, limitatamente alle misure già fissate per i singoli gradi, dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Non è computabile, agli stessi effetti, per i volontari.

Art. 4.

L'aumento dell'indennità prevista dall'art. 1 ha decorrenza dal 1° luglio 1948.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà fatto fronte, per l'esercizio 1948-1949, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1949, n. 252.

Soppressione della sede notarile di Palazzo Adriano ed aggregazione a quella di Prizzi del distretto notarile di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere la sede notarile di Palazzo Adriano, del distretto notarile di Palermo e di aggregare, ai fini dell'assistenza notarile, la sede medesima a quella di Prizzi, dello stesso distretto notarile;

Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Palermo;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che la sede notarile di Palazzo Adriano è soppressa ed aggregata a quella di Prizzi, del distretto notarile di Palermo, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1949, n. 253.

Istituzione di una Legazione in Tel Aviv.

N. 253. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituita una Legazione in Tel Aviv.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 254.

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione.

N. 254. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Napoli viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 60.000 nominali, in titoli di Stato del Prestito della ricostruzione 3,50 %, disposta in suo favore, con atto pubblico amministrativo in data 20 agosto 1947, dagli eredi del prof. Giuseppe De Crecchio, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi «Premio Giuseppe De Crecchio» e da conferirsi, ogni triennio, a quello tra gli assistenti volontari o interni dell'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università medesima, che, nel triennio precedente, abbia prodotto le migliori pubblicazioni nel campo di detta disciplina.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 255.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Misericordia, nel comune di Afragola (Napoli).

N. 255. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 7 ottobre 1942, integrato con successivo decreto 10 agosto 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Misericordia, nel comune di Afragola (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 256.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Margherita V. M., in frazione Rustignè del comune di Oderzo (Treviso).

N. 256. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 30 novembre 1946, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Margherita V. M., in frazione Rustignè del comune di Oderzo (Treviso), ed il Beneficio dell'anzidetta parrocchia viene autorizzato ad accettare la donazione disposta a suo favore dal comune di Oderzo, consistente in alcuni immobili, situati nella medesima frazione e valutati L. 500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1949.

Trasferimento all'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino a Coltura », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 3 novembre 1948, del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, e modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « San Martino a Coltura » di pertinenza, come dagli atti, di Chierchia Aniello fu Francesco e comune di Castelvolturno, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Chierchia Aniello fu Francesco, livellario al comune di Castelvolturno, alla partita 1029, foglio di mappa 25, particella 23, superficie Ha. 0.63.31, imponibile L. 75,97, confinante con la strada provinciale Capua-Castelvolturno, con la strada vicinale San Martino a Coltura, con la proprietà Simeone Laura fu Michele vedova Montesano, Papararo Castrese ed altri fu Luigi, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 5 gennaio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Martino a Coltura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 7000 (settemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1949
Registro n. 14, foglio n. 154.

(1956)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1949.

Trasferimento all'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 2 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi », di pertinenza di Montecuollo Clementina fu Nunzio, vedova Papararo, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Montecuollo Clementina fu Nunzio, vedova Papararo, livellaria al comune di Castelvolturno, partita 356, foglio di mappa 32, particella 109, per la superficie di Ha. 0.74.00, con l'imponibile di L. 51,80.

Detto fondo confina con la strada Seponi con Casella, con i terreni di proprietà Auriemma cav. Alfredo fu Giuseppe; Gagliardi Francesco e fratelli di Alessandro; Cepparulo Giovanni fu Matteo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 5 gennaio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 7500 (settemilacinquecento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1949
Registro n. 11, foglio n. 155

(1955)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1949.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e limitazione dei diritti di proprietà da parte degli aventi diritto, in dipendenza della ricostruzione e dell'esercizio del Centro radiofonico a onde corte di Roma Prato Smeraldo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto legislativo n. 1067 dell'8 febbraio 1923, che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto legislativo n. 2644 del 2 dicembre 1923, che completa l'art. 20 del regio decreto n. 1067, sopra citato;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, che reca nuove norme per il servizio di radioaudizioni circolari;

Visto il regio decreto-legge n. 2207 del 17 novembre 1927, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2526, con cui è stata approvata la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Ente concessionario del servizio della radiodiffusione;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, con cui è stata approvata la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni per la ricostruzione del Centro radiofonico a onde corte di Roma Prato Smeraldo;

Vista la domanda dell'Ente concessionario del servizio della radiodiffusione (R.A.I.) in data 2 dicembre 1948, concernente la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere per la ricostruzione e l'esercizio del Centro a onde corte di Roma Prato Smeraldo;

Visto il progetto particolareggiato esecutivo dei lavori occorrenti, comunicato dall'Ente concessionario al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con foglio n. URDG/1512-IT/296141 del 4 dicembre 1948, in cui sono state comprese modifiche ed aggiunte secondo quanto disposto dalle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 1 della Convenzione approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, sopra citato;

Considerato il carattere di pubblico interesse ed utilità delle opere di cui trattasi, e la urgenza e la indifferibilità del ripristino dei servizi di radio-diffusione distrutti dagli eventi bellici;

Considerata anche la necessità che ha l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di collocare alcuni propri impianti radiotelegrafici e radiotelefonici nel Centro di Prato Smeraldo come previsto dall'art. 8 della convenzione sopracitata e che nell'anzidetto progetto particolareggiato esecutivo è stato previsto lo spazio occorrente per le torri di sostegno e per le antenne direttive dei trasmettitori che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni vi dovrà impiantare nonchè per i fabbricati occorrenti a soddisfare le prevedibili esigenze future sia dei servizi di radiodiffusione, sia degli altri servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista l'approvazione di tale progetto di esecuzione da parte di questo Ministero partecipata all'Ente concessionario con foglio n. 448132/7780-12-2 del 28 dicembre 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 2 e 20 del regio decreto-legge n. 1067, dell'8 febbraio 1923, dell'articolo unico del regio decreto-legge n. 2644, del 2 dicembre 1923, dell'art. 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1917, e dell'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, le opere necessarie per la ricostruzione e l'esercizio del Centro a onde corte di Roma Prato Smeraldo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Tanto sul terreno di proprietà della R.A.I., quanto nell'area limitrofa tratteggiata con segno continuo nella annessa mappa del piano esecutivo, che forma parte integrante del presente decreto, sorgeranno antenne trasmittenti, sostegni vari e linee elettriche per trasporto di energia, nonchè i fabbricati abbisognevoli allo svolgimento e allo sviluppo dei vari servizi. Il numero, la posizione e il tipo delle antenne e dei sostegni e delle linee elettriche sia per uso dei servizi di radiodiffusione, sia di quelli di pertinenza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, potranno essere variati dall'Ente concessionario d'accordo con l'Amministrazione stessa per le mutevoli esigenze dei vari servizi, durante il periodo di validità stabilito dall'art. 13 della convenzione di cui alle premesse, e delle eventuali proroghe della convenzione stessa.

Art. 3.

Per le necessità di cui all'articolo precedente e in genere per le esigenze e lo sviluppo dei vari servizi del Centro radiofonico a onde corte di Prato Smeraldo, è fatto assoluto divieto ai proprietari degli immobili compresi nell'area tratteggiata con segno continuo dell'annessa mappa, di eseguire nuove costruzioni o sopraelevazioni di qualunque genere.

Art. 4.

Nella zona tratteggiata con segno interrotto della annessa mappa, allo scopo di permettere la regolare propagazione dell'energia ad alta frequenza irradiata dalle antenne del Centro, le eventuali nuove costruzioni dovranno avere una altezza fuori terra non maggiore di metri 8 e in tali costruzioni non dovranno essere impiegate strutture in cemento armato o travature in ferro.

Art. 5.

Dal giorno di pubblicazione del presente decreto fino alla data di scadenza della convenzione di cui trattasi ed eventuali proroghe, l'Ente concessionario R.A.I. è autorizzato, ove ne ravvisi l'opportunità, ad espropriare i terreni compresi nella zona tratteggiata con segno continuo della mappa allegata e a limitare i diritti di proprietà da parte degli aventi diritto compresi tanto nella zona tratteggiata con segno continuo quanto in

quella a segno interrotto, in modo che sia consentita nel modo più ampio all'Ente concessionario la esecuzione della convenzione.

Art. 6.

In qualunque momento il personale tecnico addetto al Centro dovrà avere libero accesso alle antenne disposte nell'area tratteggiata con segno continuo per l'esercizio degli impianti stessi con stradelle disposte e mantenute normalmente dall'Ente concessionario lungo le linee elettriche o anche in modo diverso secondo le esigenze del servizio. L'Ente concessionario potrà occupare parti della zona stessa ove lo ritenga necessario a suo giudizio, recingendo in tutto o in parte le antenne e gli organi annessi secondo le esigenze tecniche, e vietare comunque ogni accesso di animali e di persone a tali aree con la sola eccezione del proprio personale addetto al Centro, debitamente autorizzato. Durante il periodo di validità della convenzione ed eventuali proroghe, l'Ente concessionario potrà aumentare il numero delle stradelle, delle aree occupate e le relative recinzioni o spostarle se le antenne saranno aumentate di numero e spostate o modificate.

Art. 7.

Per le espropriazioni, occupazioni e imposizioni di servitù di cui ai precedenti articoli, resta ferma la procedura stabilita dagli articoli 181 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1949

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1949
Registro Ufficio risc. poste n. 12, foglio n. 164. — MANZELLA

(2042)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1949.

Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie, con sede in Roma;

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, concernente provvedimenti in favore della piccola industria;

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto del predetto Ente, modificato con regio decreto 1° luglio 1939, n. 1383;

Vista la determinazione ministeriale 17 febbraio 1930, n. 1121, con la quale l'Ente ha assunto la denominazione di Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, col quale sono state stabilite le norme per la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente precitato;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti addì 6 giugno 1947, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 198, con cui è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti addì 9 marzo 1949, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 320, col quale il dott. Manlio Patricolo è chiamato a far parte del predetto Consiglio di amministrazione in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il predetto Ministero, con lettera n. 19682 del 23 marzo 1949, ha designato quale proprio rappresentante il dott. Gustavo Martire, in sostituzione del dott. Manlio Patricolo;

Decreta:

Il dott. Gustavo Martire è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Manlio Patricolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1949

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei cinti, addì 11 maggio 1949
Registro Industria e commercio n. 3, foglio n. 200. — BRUNO

(1942)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1949.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ed ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago applicate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 9 novembre 1925, n. 2376, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago nel distretto della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza in data 22 dicembre 1948, n. 630;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago, prestabilite col regio decreto 9 novembre 1925, n. 2376.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe entra in vigore dal 10 maggio 1949.

Roma, addì 9 maggio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1964)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1949.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ed ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago applicate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 20 agosto 1923, n. 1952, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago nel distretto della Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese in data 11 gennaio 1949, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago prestabilite con il regio decreto 20 agosto 1923, n. 1952.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 10 maggio 1949.

Roma, addì 9 maggio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1963)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1949.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ed ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago applicate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 9 novembre 1925, n. 2170, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago nel distretto della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno in data 28 dicembre 1948;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago prestabilite con regio decreto 9 novembre 1925, n. 2170.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe entra in vigore dal 10 maggio 1949.

Roma, addì 9 maggio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1962)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1949.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ed ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago applicate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1923, n. 3076, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago nel distretto della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce, da cui deriva il maggior numero dei Comuni costituenti l'attuale provincia di Brindisi;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi in data 11 marzo 1948, n. 16;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago prestabilite con regio decreto 22 dicembre 1923, n. 3076.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 10 maggio 1949.

Roma, addì 9 maggio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1965)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1949.

Revoca del vincolo di notevole interesse pubblico di località site entro la città di Novara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1946, che sottopone al vincolo di notevole interesse paesistico le località di cui all'annesso elenco, site nella città di Novara;

Visto il verbale dell'adunanza tenuta in data 18 luglio 1943, della Commissione provinciale per la prote-

zione delle bellezze naturali della provincia di Novara, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 16 dicembre 1946;

Considerato che la proposta di apposizione di vincolo per le anzidette località, ai sensi dell'art. 7 del regolamento succitato, non fu messa all'ordine del giorno dell'adunanza del 18 luglio 1943;

Considerato altresì che alla stessa adunanza del 18 luglio 1943 non intervenne il podestà di Novara, membro di diritto della Commissione, essendo stato omesso di invitarlo alla seduta, e pertanto, per la compilazione dell'elenco suddetto, non fu ottemperato a quanto dispone l'art. 2 della legge sopra citata;

Decreta:

Il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1946, che sottoponeva al vincolo di notevole interesse paesistico le località, site nella città di Novara, indicate e descritte all'annesso elenco, è nullo e privo di alcun effetto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 18 maggio 1949

Il Ministro: GONELLA

Elenco delle località site entro la città di Novara, che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nella sua seduta del 18 luglio 1943 ha deciso di porre sotto il vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

1. — Giardini e viali intorno al castello Sforzesco (tinta azzurra); bastioni San Giuseppe, San Luca, Cappuccini, Largo e viale Bellini, compresi fra il palazzo delle Poste, largo De Pagove, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Bellini a nord, Vescovado, Collegio Gallarini, Scuola Tornielli Bellini, Ospedale maggiore a est, giardini Vittorio Veneto e loro prolungamento lungo il viale Buonarroti a sud e ovest. Dati catastali: foglio 162, all. *B*, mappale 12360.

2. — Cerchia dei Baluardi (tinta bruna) e precisamente i tratti prospicienti il nord-est e il nord-ovest, il baluardo Quintino Sella da corso XX Settembre a piazza Cavour, baluardo Mazzini da piazza Cavour a corso Regina Margherita, baluardo Lamarmora da corso Regina Margherita a corso Carlo Alberto, baluardo Massimo d'Azeglio compresa la piazza giardino Francesco Crispi, da corso Carlo Alberto al viale Michelangelo Buonarroti. Dati catastali: foglio 162 all. *F*, mappale 12375.

3. — Zona giardinata (tinta gialla) fra corso XX Settembre e via Magenta. Limiti: via Magenta e baluardo Quintino Sella a est, corso XX Settembre a sud, viale Dante Alighieri a ovest, viale dei Mille a nord. Dati catastali: foglio 162, all. *A*, mappali 11502, 12291, 9566, 12290; foglio 162, all. *B*, mappali 10653, 12312, 12518, 11506, 12317, 12318, 10088, 10089, 12319.

4. — Giardini Vittorio Veneto e parco dei bambini (tinta rosa) sotto la muraglia delle fortificazioni cinquecentesche spagnole compresa la zona a sud dei bastioni di San Luca fino al viale Bellini. Limiti: bastioni San Giuseppe, di San Luca, e Cappuccini a levante, baluardo Massimo d'Azeglio e viale Michelangelo Buonarroti a sud, via Balilla a ovest, via Raffaello Sanzio a nord. Dati catastali: foglio 162, all. *E*, mappali 12359, 12523, 12461, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.

5. — Lato di levante del terzo recinto del cimitero (tinta giallo ocra). Limiti: tra la strada a nord della Abbadia e il campo di tiro a segno e la stessa via dell'Abbadia a levante.

6. — Zona della Bicocca (tinta rosa circoscritta in rosso) intorno al monumento ai Caduti nella battaglia del 23 marzo 1849. Cerchi di 75 metri di diametro. Dati catastali: foglio 117, mappale *B*.

(1945)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1949, registro n. 15, foglio n. 149, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Genova di un mutuo di lire 334.298.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948, in luogo di L. 209.298.000.

(1968)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rovereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 206, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rovereto (Trento), di un mutuo di L. 12.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1969)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 7 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1948, registro n. 33 Interno, foglio n. 109, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo (Chieti) di un mutuo di L. 833.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1970)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 20 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1948, registro n. 33 Interno, foglio n. 119, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montespertoli (Firenze), di un mutuo di L. 1.951.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1971)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 25 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1948, registro n. 33 Interno, foglio n. 121, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giuliano di Roma (Frosinone) di un mutuo di L. 582.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1972)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 7 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1948, registro n. 33 Interno, foglio n. 110, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Canosa Sannita (Chieti) di un mutuo di L. 878.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1975)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di storia della filosofia medioevale e storia dell'arte medioevale e moderna presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre:

storia della filosofia medioevale;
storia dell'arte medioevale e moderna;

alle quali la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti di cui sopra dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà stessa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2067)

Vacanza della cattedra di chimica industriale presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di chimica industriale, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2068)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Vigevano (Pavia)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, della estensione di ettari 60, compresa nel comune di Vigevano, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: fiume Ticino riva destra dall'imbocco del torrente Castellana, fino all'imbocco del canale Pubbiarolo;

ad *est*: dall'imbocco del canale Pubbiarolo fino all'imbocco del canale dell'Oca e quindi seguendo questo canale arriva all'incrocio dello Scaricatore;

a *sud*: dall'incrocio del canale dell'Oca e Scaricatore, segue quest'ultimo ed il corso della roggia Selvatica; arriva quindi all'incrocio del torrente Castellana;

ad *ovest*: dall'incrocio della roggia Selvatica seguendo il torrente Castellana, arriva al punto di partenza sul fiume Ticino.

(2003)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati di rendita Consolidato 3,50 % (1906) n. 144018 di annue L. 1984,50, intestato a Rubin de Cervin Francesca fu Carlo, moglie di Giovanni Pateri, domiciliata in Torino, e numero 324768 di annue L. 1347,50 intestato a Pateri Giovanni fu Filiberto, domiciliato in Torino.

Essendo i certificati mancanti del secondo mezzo foglio, già usato per le riscossioni degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 gennaio 1949

(292) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 118

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 maggio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	755 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 27 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,60
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	75,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,80
Id. 5 % 1936	96,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,90
Id. 5 % convertiti 1951	100,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 27 maggio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*).

Elenco n. 13.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	27197	Chiesa Ave Gratia Plena in Itri (Roma)	10 —
Id.	27198	Come sopra	10 —
Id.	27200	Come sopra	60 —
Id.	114740	Come sopra	80 —
Id.	114741	Come sopra	160 —
Id.	118752	Come sopra	35 —
P. R. 3,50 % (1934)	169957	Convento dei Francescani sul Monte Santo presso Gorizia (V. G.) per il Santuario della Madonna sul Monte Santo	280 —
Id.	503318	Giurato Cirilla fu Salvatore, moglie di Roco Renato fu Francesco, dom. a Palermo	2.110,50
Id.	379084	Podestà Maria di Luigi, moglie di Cassinelli Luigi, dom. a Paggi frazione di Carasco (Genova), vincolata	210 —
Id.	264915	Fondazione capitano Miceli Stanislao in Trento	52,50
Cons. 3,50 % (1906)	226016	Comizio Agrario di Milano	210 —
Id.	281708	O. P. Ospedale di San Federico in Santa Maria Hoè (Como)	154 —
Id.	282615	Istituto Terzaghi, amministrato dalla Congregazione di Carità di Merate (Como)	70 —
Id.	314647	Congregazione di Carità di Settala (Milano) pel legato Robecchi comm. Giuseppe	17,50
Id.	326138	Congregazione di Carità di Melzo (Milano)	210 —
Id.	353771	Congregazione di Carità di Robbiate (Como)	38,50
Id.	365960	Congregazione di Carità di Olgiate Molgora	35 —
Id.	371020	Asilo infantile di Merate Brianza (Como)	17,50
Id.	376815	Asilo infantile di Merate (Como) Fondo Umberto I, legato Elena Baslini Gnecchi	17,50
Id.	383290	Congregazione di Carità di Rovagnate (Como)	7 —
Id.	404721	Comune di Sabbioncello (Como), vincolata	3,50
Id.	406173	Asilo infantile di Merate (Como)	17,50
Id.	408915	Congregazione di Carità di Robbiate Milano pel legato Carlo Filippo Fumagalli	38,50
Id.	429172	Comune di Mondonico (Como)	52,50
Id.	431170	Asilo infantile di Osnago (Como)	17,50
Id.	431171	Come sopra, vincolata	17,50
Id.	434652	Pio istituto Terzaghi di Merate (Como)	189 —
Id.	442522	Asilo infantile di Osnago	105 —
Id.	443603	Luoghi Pii Elemosinieri di Merate (Como), amministrati dalla locale Congregazione di Carità	70 —
Id.	444953	Asilo infantile di Merate (Como)	66,50
Id.	446678	Asilo infantile di Merate (Como), Fondo Umberto I	336 —
Id.	460641	Congregazione di Carità di Robbiate (Como)	52,50
Id.	463129	Asilo infantile di Osnago (Como)	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	485393	Pio luogo Terzaghi di Merate	35 —
Id.	490332	Comune di Ravellino (Como)	10,50
Id.	515469	Comune di Paderno d'Adda (Como)	514,50
Id.	529364	Congregazione di Carità di Settala (Milano), vincolata	66,50
Id.	554147	Congregazione di Carità di Robbiate	38,50
Id.	590598	Asilo infantile di Sabbioncello (Como), amministrato dalla locale Congregazione di Carità	52,50
Id.	601694	Faini Adele fu Giovanni, moglie di Ticozzi Giuseppe fu Giovanni, dom. a Gudo Visconti (Milano), vincolo dotale	199,50
Id.	605623	Asilo infantile di Sabbioncello (Como), amministrato dalla locale Congregazione di Carità	70 —
Id.	613714	Redaelli Maria fu Carlo, nubile, dom. in Seregno (Milano)	385 —
Id.	621339	Congregazione di Carità di Robbiate (Como)	35 —
Id.	622454	Asilo infantile di Sabbioncello (Como), amministrato dalla locale Congregazione di Carità	35 —
Id.	675705	Congregazione di Carità di Melzo (Milano), vincolata	157,50
Id.	714076	Congregazione di Carità di Robbiate (Como)	17,50
Id.	723481	Congregazione di Carità di Settala (Milano), vincolata	63 —
Id.	723482	Come sopra, vincolata	143,50
Id.	766578	Come sopra	35 —
Id.	777307	Congregazione di Carità di Melzo	413 —
Id.	796377	Colombo Teresina di Vincenzo, moglie di Scotti Edoardo, dom. a Milano, vincolata per dote	1.452,50
Id.	34278	Biraghi sacerdote Pietro, vincolata	52,50
Id.	211202	Biraghi sacerdote Pietro fu Ignazio, dom. a Gorgonzola (Milano), vincolata	3,50
Id.	736964	Barni Gian Luigi di Ferruccio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	70 —
Id.	812669	Congregazione di Carità di Melzo	413 —
Id.	813192	Paladini Irma di Ettore, nubile, dom. a Milano	367,50
Id.	813518	Paladini Letizia di Ettore, nubile, dom. a Barzano (Como)	367,50
Id.	817175	Congregazione di Carità di Melzo (Milano), vincolata	140 —
Id.	34347	Comunità di Novate provincia di Como	3,50
Id.	348045	Paladini Letizia di Ettore, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	437,50
Id.	39522	Comune di Ravellino già Tegnone, circondario di Lecco, provincia di Como	35 —
Id.	39968	Comune di Cagliano Mondoni di Brivio, provincia di Como	105 —
Id.	41228	Comune di Naval mandamento di Brivio, circondario di Lecco, provincia di Como	7 —
Id.	112594	Pasta Carolina fu Luigi, moglie di Broglio Gaetano, dom. in Milano	14 —
Id.	112595	Pasta Giuseppe fu Luigi, dom. a Milano	14 —
Id.	140754	Paladini Irma di Ettore, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano	350 —
Id.	142933	Gelosa Virginia fu Antonio, nubile, dom. in Vedano al Lambro	24,50
Id.	176701	Bordogna Angelo fu Glicerio, dom. a Bellusco (Milano), ipotecata	7 —
Id.	112596	Pasta Giacomo fu Luigi, dom. a Milano	14 —
Id.	170941	Paladini Irma di Ettore, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	87,50
Id.	179829	Vismara Rosa fu Gaetano, moglie di Turri Giuseppe, dom. a Milano, vincolata	388,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	180764	Comune di Brianzola (Como)	245 —
Id.	183074	Vismara Rosa fu Gaetano, moglie di Turri Giuseppe, dom. a Milano, vincolata	749 —
Id.	219411	Legato Gloria, amministrato dalla Società agraria di Lombardia in Milano	105 —
Id.	255170	Congregazione di Carità di Robbiate (Como)	28 —
Id.	269486	Come sopra	35 —
Id.	288052	Congregazione di Carità di Settala per l'Opera Pia Marziali dott. Luigi Manfredo	45,50
P. R. 3,50 % (1934)	29581	Scialpi Filippo fu Filippo, residente in Manduria (Lecce)	175 —
Id.	227690	Come sopra	4.081 —
Id.	228439	Come sopra	609 —
Id.	435624	Fusco Andrea di Gaetano, dom. in Acerra, ipotecato per cauzione	262,50
Cons. 3,50 % (1906)	676383	Pedicini Maria Clementina fu Andrea, dom. in Campo Monte Taburno (Benevento)	140 —
Rend. 5 % (1935)	206502	Fondazione 1° capitano Solimeno Petri, presso la R. Accademia di Fanteria e Cavalleria in Modena	1.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 marzo 1949

Il direttore generale: De Liguoro

(1015)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale concernente l'« Approvazione del piano di ricostruzione di Anagni (Frosinone) », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 17 dicembre 1948, n. 293, la data del decreto medesimo erroneamente indicata in « 10 dicembre 1940 » deve intendersi rettificata in: « 10 dicembre 1948 ».

(1919)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma dei presidenti e dei vice presidenti dei Monti di credito su pegno di Catanzaro, Benevento, Fermo (Ascoli Piceno) e dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Dispone:

1. — I signori avv. Francesco Saverio Pugliese ed ing. Alberto Tarsitani sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro.

2. — I signori avv. Felice Pacifico e Raffaele Colienea sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Benevento, con sede in Benevento.

3. — I signori avv. Domenico Astorri e dott. ing. Vincenzo Lucentini sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno).

4. — I signori Virgilio Guarducci e Gaetano Di Biase sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia, con sede in Foggia.

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1949

Il Governatore: Menichella

(1827)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Santa Lucia », con sede in Consilvano di Montefortino (Ascoli Piceno).

Nella seduta tenuta il 5 maggio 1949 in Amandola dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Santa Lucia », avente sede in Consilvano di Montefortino (Ascoli Piceno), il sig. Vincenzo Brani fu Tobia è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1947)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Sondrio.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 56063/20400.12.75 in data 4 dicembre 1948, con il quale veniva nominata la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Sondrio;

Visto il proprio decreto n. 50609/20400.12.75, con il quale veniva disposta la sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice per il concorso in parola;

Vista la lettera del Prefetto di Sondrio in data 27 aprile 1949, n. 8065 San., con la quale si comunicava che il dott. Andrea Carbonera, trasferito altrove, trovasi nella impossibilità di svolgere le mansioni di segretario della Commissione esaminatrice;

Decreta:

Il dott. Gaetano Sozzi è nominato segretario della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Sondrio, in sostituzione del dott. Andrea Carbonera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Sondrio.

Roma, addì 10 maggio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1921)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a ottantotto posti di alunno nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, approvante il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1948, registro n. 18, foglio n. 53, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228, con il quale è indetto un concorso per titoli a ottantotto posti di alunno nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1948, n. 36780, registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1948, registro n. 25, foglio n. 372, col quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande e dei relativi documenti per la ammissione al concorso di che trattasi al 31 dicembre 1948;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1948, n. 31517, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 1949;

Ritenuto che il personale salariato avente titolo per l'ammissione al concorso in parola è quello di cui all'art. 1 del citato regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e che, pertanto, anche agli operai giornalieri, cottimisti o comunque denominati, compresi in tale categoria, hanno egualmente titolo per essere ammessi al concorso di che trattasi;

Considerato, però, che una parte di tale personale salariato in conformità delle leggi vigenti, è stata assunta direttamente in servizio dai capi degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e, pertanto, non ha la possibilità di presentare la dichiarazione della Direzione generale degli affari generali e del personale, prevista dall'articolo 4, comma 11), capoverso 5°, del decreto di bando;

Ritenuto che per consentire al personale salariato di cui innanzi la partecipazione al concorso sopra descritto è opportuno prorogare ancora il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti al 31 maggio 1949;

Decreta:

Art. 1.

Il personale salariato (operai giornalieri, cottimisti, misuratori o comunque denominati), assunto direttamente dai capi degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per essere ammesso a partecipare al concorso di cui trattasi, dovrà produrre, fra gli altri, in luogo della analoga dichiarazione della Direzione generale degli affari generali e del personale di cui alle premesse, un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo dell'ufficio da cui dipende, dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti, già prorogato al 31 gennaio 1949, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1949.

Roma, addì 28 gennaio 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1949
Registro n. 7, foglio n. 52.

(2069)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a quarantatre posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, approvante il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1948, registro n. 18, foglio n. 52, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228, con il quale è indetto un concorso per titoli a quarantatre posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1948, n. 36282, registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1948, registro n. 25, foglio n. 371, col quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande e dei relativi documenti per la ammissione al concorso di che trattasi al 31 dicembre 1948;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1948, n. 31518, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 1949;

Ritenuto che il personale salariato avente titolo per l'ammissione al concorso in parola è quello di cui all'art. 1 del citato regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e che, pertanto, anche gli operai giornalieri, cottimisti o comunque denominati, compresi in tale categoria, hanno egualmente titolo per essere ammessi al concorso di che trattasi;

Considerato, però, che una parte di tale personale salariato, in conformità delle leggi vigenti, è stata assunta direttamente in servizio dai capi degli uffici decentrati e perife-

rici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e, pertanto, non ha la possibilità di presentare la dichiarazione della Direzione generale degli affari generali e del personale, prevista dall'articolo 4, comma 11), capoverso 5°, del decreto di bando;

Ritenuto che per consentire al personale salariato di cui innanzi la partecipazione al concorso sopradescritto è opportuno prorogare ancora il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti al 31 maggio 1949;

Decreta:

Art. 1.

Il personale salariato (operai giornalieri, cottimisti, misuratori o comunque denominati), assunto direttamente dai capi degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per essere ammesso a partecipare al concorso di cui trattasi, dovrà produrre, fra gli altri, in luogo della analoga dichiarazione della Direzione generale degli affari generali e del personale di cui alla premesse, un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo dell'ufficio da cui dipende, dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti, già prorogato al 31 gennaio 1949, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1949.

Roma, addì 28 gennaio 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1949
Registro n. 7, *foglio n.* 53.

(2070)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a cinquantuno posti di disegnatore nel ruolo del Corpo del genio civile (gruppo C), indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, approvante il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1948, registro n. 19, foglio numero 277, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228, con il quale è indetto un concorso per titoli a cinquantuno posti di disegnatore aggiunto nel ruolo del Corpo del genio civile (gruppo *C*, grado 12°);

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1948, n. 36279, registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1948, registro n. 25, foglio n. 377, col quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande e dei relativi documenti per la ammissione al concorso di che trattasi al 31 dicembre 1948;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1948, n. 42781, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 1949;

Ritenuto che il personale salariato avente titolo per l'ammissione al concorso in parola è quello di cui all'art. 1 del citato regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e che, pertanto, anche gli operai giornalieri, cottimisti o comunque denominati, compresi in tale categoria, hanno egualmente titolo per essere ammessi al concorso di che trattasi;

Considerato, però, che una parte di tale personale salariato, in conformità delle leggi vigenti, è stata assunta direttamente in servizio, dai capi degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e, pertanto, non ha la possibilità di presentare la dichiarazione della Direzione generale degli affari generali e del personale, prevista dall'art. 4, comma 11), capoverso 5°, del decreto di bando;

Ritenuto che per consentire al personale salariato di cui innanzi la partecipazione al concorso sopradescritto è opportuno prorogare ancora il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti al 31 maggio 1949;

Decreta:

Art. 1.

Il personale salariato (operai giornalieri, cottimisti, misuratori o comunque denominati), assunto direttamente dai capi degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per essere ammesso a partecipare al concorso di cui trattasi, dovrà produrre, fra gli altri, in luogo della analoga dichiarazione della Direzione generale degli affari generali e del personale di cui alle premesse, un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo dell'ufficio da cui dipende, dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti già prorogato al 31 gennaio 1949, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1949.

Roma, addì 28 gennaio 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1949
Registro n. 7, *foglio n.* 55.

(2071)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a cinquecentottanta posti di aiuto assistente nel ruolo del personale del Corpo del genio civile (gruppo C), indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, approvante il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1948, registro n. 19, foglio n. 278, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228, con il quale è indetto un concorso per titoli a cinquecentottanta posti di aiuto assistente nel ruolo del personale del Genio civile (gruppo *C* grado 13°);

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1948, n. 36274, registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1948, registro n. 25, foglio n. 378, col quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso di che trattasi al 31 dicembre 1948;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1948, n. 42780, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 1949;

Ritenuto che il personale salariato avente titolo per la ammissione al concorso in parola è quello di cui all'art. 1 del citato regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e che, pertanto, anche gli operai giornalieri, cottimisti o comunque denominati, compresi in tale categoria, hanno egualmente titolo per essere ammessi al concorso di che trattasi:

Considerato, però, che una parte di tale personale salariato, in conformità delle leggi vigenti, è stata assunta direttamente in servizio dei capi degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e, pertanto, non ha la possibilità di presentare la dichiarazione della Direzione generale degli affari generali e del personale, prevista dall'art. 4, comma 11), capoverso 5°, del decreto di bando;

Ritenuto che per consentire al personale salariato di cui innanzi la partecipazione al concorso sopradescritto è opportuno prorogare ancora il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti al 31 maggio 1949;

Decreta:

Art. 1.

Il personale salariato (operai giornalieri, cottimisti, misuratori o comunque denominati), assunto direttamente dai capi degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei

lavori pubblici, per essere ammesso a partecipare al concorso di cui trattasi, dovrà produrre, fra gli altri, in luogo della analoga dichiarazione della Direzione generale degli affari generali e del personale di cui alle premesse, un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo dell'ufficio da cui dipende, dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti, già prorogato al 31 gennaio 1949, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1949.

Roma, addì 28 gennaio 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1949
Registro n. 7, *foglio n.* 57.

(2072)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a duecentocinquanta posti di alunno nel ruolo del personale d'ordine del Corpo del genio civile (gruppo C), indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;
Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, approvante il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1948, registro n. 19, foglio n. 279, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228, con il quale è indetto un concorso per titoli, a 250 posti di alunno nel ruolo del personale d'ordine del Corpo del genio civile (gruppo *C*, grado 13°);
Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1948, n. 36273, registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1948, registro n. 25, foglio n. 375, col quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso di che trattasi al 31 dicembre 1948;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1948, n. 42787, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 1949;
Ritenuto che il personale salariato avente titolo per l'ammissione al concorso in parola è quello di cui all'art. 1 del citato regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e che, pertanto, anche gli operai giornalieri, cottimisti o comunque denominati, compresi in tale categoria, hanno egualmente titolo per essere ammessi al concorso di che trattasi;
Considerato, però, che una parte di tale personale salariato, in conformità delle leggi vigenti, è stata assunta direttamente in servizio dei capi degli uffici decentrati e periferifici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e, pertanto, non ha la possibilità di presentare la dichiarazione della Direzione generale degli affari generali e del personale, prevista dall'art. 4, comma 11), capoverso 5°, del decreto di bando;
Ritenuto che per consentire al personale salariato di cui innanzi la partecipazione al concorso sopradescritto è opportuno prorogare ancora il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti al 31 maggio 1949;

Decreta:

Art. 1.

Il personale salariato (operai giornalieri, cottimisti, misuratori o comunque denominati), assunto direttamente dai capi degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per essere ammesso a partecipare al concorso di cui trattasi, dovrà produrre, fra gli altri, in luogo della analoga dichiarazione della Direzione generale degli affari generali e del personale di cui alle premesse, un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo dell'ufficio da cui dipende, dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti, già prorogato al 31 gennaio 1949, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1949.

Roma, addì 28 gennaio 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1949
Registro n. 7, *foglio n.* 56.

(2073)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a centotrentasette posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;
Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, approvante il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1948, registro n. 19, foglio n. 280, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228, con il quale è indetto un concorso per titoli a centotrentasette posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Corpo del genio civile;
Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1948, n. 36278, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1948, registro numero 25, foglio n. 374, col quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso di che trattasi al 31 dicembre 1948;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1948, n. 42785, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 1949;
Ritenuto che il personale salariato avente titolo per l'ammissione al concorso in parola è quello di cui all'art. 1 del citato regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e che, pertanto, anche gli operai giornalieri, cottimisti o comunque denominati, compresi in tale categoria, hanno egualmente titolo per essere ammessi al concorso di che trattasi;
Considerato, pero, che una parte di tale personale salariato, in conformità delle leggi vigenti, è stata assunta direttamente in servizio dai capi degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e, pertanto, non ha la possibilità di presentare la dichiarazione della Direzione generale degli affari generali e del personale, prevista dall'art. 4, comma 11), capoverso 5°, del decreto di bando;
Ritenuto che per consentire al personale salariato di cui innanzi la partecipazione al concorso sopradescritto è opportuno prorogare ancora il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti al 31 maggio 1949;

Decreta:

Art. 1.

Il personale salariato (operai giornalieri, cottimisti, misuratori o comunque denominati), assunto direttamente dai capi degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per essere ammesso a partecipare al concorso di cui trattasi, dovrà produrre, fra gli altri, in luogo della analoga dichiarazione della Direzione generale degli affari generali e del personale di cui alle premesse, un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo dell'ufficio da cui dipende, dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo dell'ufficio da cui dipende, dal quale risultino la data d'inizio e la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti, già prorogato al 31 gennaio 1949, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1949.

Roma, addì 28 gennaio 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1949
Registro n. 7, *foglio n.* 54.

(2074)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a ventidue posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) nel ruolo del personale amministrativo di 1ª categoria dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni statali, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e le successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1928, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1946, n. 05-11325/445, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1946, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 309, con il quale venne bandito un concorso per esami a ventidue posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1947, n. 05-10833/697, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1947, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 239, che modifica il citato decreto numero 05-11325/445;

Visto il risultato degli esami, come dai verbali rassegnati dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 20 febbraio 1947, n. 05-12631/1946/586, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 72, e modificata con decreto Ministeriale 29 gennaio 1949, n. 05-1494/23, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1949, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 45;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso citato nelle premesse:

COGNOME, NOME E PATERNITÀ	Media dei punti riportati nelle prove scritte	Aliquota di un trentesimo attribuita in base alla votazione ottenuta nelle prove facoltative di lingue estere	Votazione conseguita nella prova orale	Votazione complessiva
1. Fuzzi Giovanni fu Antonio	9	0,266	9	18,266
2. Pisani Saverio di Salvatore	9	0,533	8	17,533
3. Genazzini Paolo di Emilio	8,083	—	8,50	16,583
4. Dioguardi Rodolfo fu Pasquale	8,166	0,20	7,25	15,616
5. Di Marzio Antonio di Amilcare	8,333	—	7	15,333
6. Inzitari Domenicantonio di Francesco Saverio	9	—	6	15
7. Margani Salvatore di Alfonso	7,333	—	7,50	14,833
8. Vannini Romualdo di Arturo	8	0,20	6	14,200
9. Mavelli Giuseppe di Raffaele	7,166	0,50	6,50	14,166
10. Cremona Luciano di Umberto	8	—	6	14
11. Puglisi Antonio fu Giovanni	7,500	—	6,25	13,750
12. Petrantoni Aldo di Giuseppe	7,333	0,20	6	13,533
13. Mernone Bruno di Alfredo	7,333	—	6,15	13,483
14. Spiombi Giovanni fu Carlo	7,333	—	6,10	13,433
15. Roppoli Filippo fu Antonio	7,333	—	6	13,333

Art. 2.

I concorrenti suindicati sono dichiarati vincitori del concorso secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1949
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 99. — EMANUELE

(2044)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.